

testo a fronte

XVII legislatura

**Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
materia di aree protette, nei disegni di legge
AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034**

settembre 2013
n. 58



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni 3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco 2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo 3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi 3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci 2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi 3538

Capo ufficio: F. Cavallucci 3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello 2180

Capo ufficio: A. Sanso' 2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli 2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tuttinelli 3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci 2581
Silvia Ferrari 2103
Simone Bonanni 2932
Luciana Stendardi 2928
Michela Mercuri 3481
Beatrice Gatta 5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta 2057
Letizia Formosa 2135
Anna Henrici 3696

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Le novelle alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in
materia di aree protette, nei disegni di legge
AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034**

settembre 2013

n. 58

a cura di: R. Ravazzi
hanno collaborato: L. Formosa; S. Ferrari

Classificazione Teseo: Zona e aree protette. Ambiente.
Parchi nazionali e riserve naturali. Parchi regionali e
interregionali.

AVVERTENZA

Il presente testo a fronte mostra come i disegni di legge AA.SS. nn. 119, 1004 e 1034 intendono novellare il testo attualmente vigente della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulle aree protette*).

Per chiarire il metodo di redazione del testo a fronte e il criterio di lettura si avverte che ciascun articolo vigente della legge 394 del 1991 di cui si propone una modifica è stato inserito nella prima colonna di una tabella, mentre nelle tre colonne successive, affiancate, sono stati inseriti i corrispondenti testi delle modifiche recate dai disegni di legge, presentati nell'ordine numerico progressivo.

Il testo a fronte riguarda il testo vigente della legge n. 394 del 1991 e le novelle. Non si fa mai riferimento alle partizioni (articoli, commi, lettere) dei disegni di legge in esame che possono eventualmente disciplinare altri aspetti della materia.

Non sono stati usati neretti nelle varie colonne perché - con tre disegni di legge da confrontare - non era possibile evidenziare con precisione il collegamento tra ciascuna novella e il disegno di legge corrispondente. Tuttavia è stato messo in neretto ogni testo inserito *ex novo* rispetto alla versione vigente (articoli, commi, lettere aggiuntivi).

Le indicazioni "identico" o "abrogato" nelle varie colonne si riferiscono sempre al testo della prima colonna (quello in vigore).

Non è stato dato conto delle modifiche proposte ad altri testi normativi vigenti.

INDICE

TESTO A FRONTE.....	11
Articolo 1	
<i>Finalità e ambito della legge.....</i>	13
Articolo 1-bis	
<i>Programmi nazionali e politiche di sistema.....</i>	19
Articolo 2	
<i>Classificazione delle aree naturali protette.....</i>	23
Articolo 4	
<i>Programma triennale per le aree naturali protette</i>	35
Articolo 7	
<i>Misure di incentivazione.....</i>	43
Articolo 7-bis	
<i>Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori.....</i>	51
Articolo 8	
<i>Istituzione delle aree naturali protette nazionali.....</i>	55
Articolo 9	
<i>Ente parco.....</i>	59
Articolo 11	
<i>Regolamento del parco</i>	81
Articolo 11.1	
<i>Controllo della fauna selvatica.....</i>	91

Articolo 11-bis	
<i>Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale</i>	97
Articolo 12	
<i>Piano per il parco</i>	99
Articolo 13	
<i>Nulla osta</i>	113
Articolo 14	
<i>Iniziative per la promozione economica e sociale</i>	119
Articolo 16	
<i>Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali</i>	123
Articolo 18	
<i>Istituzione di aree protette marine</i>	137
Articolo 19	
<i>Gestione delle aree protette marine</i>	145
Articolo 19-bis	
<i>Programma triennale</i>	161
Articolo 21	
<i>Vigilanza e sorveglianza</i>	175
Articolo 22	
<i>Norme quadro</i>	179
Articolo 24	
<i>Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale</i>	185
Articolo 25	
<i>Strumenti di attuazione</i>	187

Articolo 26	
<i>Coordinamento degli interventi</i>	191
Articolo 27	
<i>Vigilanza e sorveglianza</i>	193
Articolo 30	
<i>Sanzioni</i>	195
Articolo 32	
<i>Aree contigue</i>	201
Articolo 33	
<i>Relazione al Parlamento</i>	205
Articolo 36	
<i>Aree marine di reperimento</i>	209
ALLEGATO	213

TESTO A FRONTE

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 1
Finalità e ambito della legge

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.	1. <i>Identico</i>	1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli <i>habitat</i> naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle	1. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.	
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:	3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;			
<i>b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;</i>	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>	<i>b) identica;</i>
<i>c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;</i>	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>	<i>c) identica;</i>
<i>d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e</i>	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>	<i>d) identica;</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
idrogeologici.			
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.	4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142 . Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23	5. <i>Identico</i>	5. <i>Identico</i>	5. <i>Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
dicembre 1996, n. 662.			
	<p>5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta, Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica.</p>		<p>5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica</p>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 1-bis
Programmi nazionali e politiche di sistema

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>01. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con le regioni, accordi di programma finalizzati a perseguire nell'ambito del sistema delle aree protette la piena attuazione degli obiettivi delineati dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive e dagli atti d'indirizzo dell'Unione europea, con i conseguenti atti di recepimento, aventi rilevanza in materia di aree protette, con particolare riferimento alla strategia nazionale per la tutela della biodiversità, di cui all'intesa raggiunta in data 7 ottobre 2010 in sede di Conferenza</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed agli interventi per la prevenzione e l'adattamento al cambiamento climatico, disposti in attuazione degli indirizzi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2013)216.</p>	
1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agrosilvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.			
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1.	2. <i>Identico</i>	2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui ai commi 01 e 1.	2. <i>Identico</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 2
Classificazione delle aree naturali protette

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.	1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.	1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.	1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed	2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore	2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali di valore	2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali,

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.	naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali	naturalistico e ambientale e da eventuali estensioni a mare, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.	eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.	3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.	3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.	3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.
4. Con riferimento	4. Le aree marine protette e	4. Le aree marine protette e	4. Le aree marine protette e

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979 .	le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.	le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.	le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 .	5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127.	5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127.	5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127.

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.</p>	<p>5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.</p>	<p>5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, habitat o ecosistemi.</p>
	<p>5-ter. Le aree marine</p>	<p>5-ter. Le aree marine</p>	<p>5-ter. Le aree marine</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	<p>5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di</p>	<p>5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di</p>	<p>5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare</p>	<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine, ad eccezione dei parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena per i quali sono disposte le modifiche necessarie per l'adeguamento della parte marina a quanto stabilito</p>	<p>concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	dagli articoli 18, 19 e 19-bis. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
	5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli	5-quinquies. Le regioni adeguano il proprio ordinamento al fine di conformare la gestione della parte marina dei parchi regionali con estensione a mare alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 12, e 19-bis, comma 6. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza	5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>pubblica.</p>	<p>enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
	<p>5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni,</p>	<p>5-sexies. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000",</p>	<p>5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni,</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.</p>	<p>alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p>
<p>6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle</p>	<p><i>6. Identico.</i></p>	<p><i>6. Identico.</i></p>	<p><i>6. Identico.</i></p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453 .			
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>	<i>9. Identico.</i>
9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione	<i>9-bis. Identico.</i>	<i>9-bis. Identico.</i>	<i>9-bis. Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall' <i>Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities</i> (AISM-IALA).			
	9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco.		9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali esistenti comprese nel territorio del nuovo parco.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 4
Programma triennale per le aree naturali protette

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<p>1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:</p> <p>a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;</p> <p>b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>	<p>1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:</p> <p>a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;</p> <p>b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<p>naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;</p> <p><i>c)</i> definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;</p> <p><i>d)</i> prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi</p>		<p>naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;</p> <p><i>c)</i> definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;</p> <p><i>d)</i> prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<p>all'istituzione di dette aree;</p> <p><i>e)</i> determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.</p>		<p>all'istituzione di dette aree;</p> <p><i>e)</i> determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.</p> <p><i>e-bis)</i> promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		personale degli Enti parco.	
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305 . L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.			
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
luglio 1986, n. 349 , ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.			
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.			
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>	<i>7. Identico.</i>
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
educazione ambientale.			
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994.	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 7
Misure di incentivazione

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<p>a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;</p> <p>b) recupero dei nuclei abitati rurali;</p> <p>c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;</p> <p>d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;</p> <p>e) attività culturali nei campi di interesse del parco;</p> <p>f) agriturismo;</p> <p>g) attività sportive compatibili;</p> <p>h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.</p>			

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
		2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.</p>	
		<p><i>2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed</i></p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 2-bis sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>2-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a)</i> educazione e formazione ambientale; <i>b)</i> agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni; <i>c)</i> sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta; <i>d)</i> escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo; <i>e)</i> manutenzione del territorio e gestione forestale; <i>f)</i> restauro ed 	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.	
		<p>2-quinquies. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012.</p>	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 7-bis
Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il</p>		

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	potenziamento del servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.		
	2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).		
	3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare: a) la misura del contributo;. b) eventuali riduzioni ed		

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;</p> <p>c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.</p>		
	<p>4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.</p>		

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 8
Istituzione delle aree naturali protette nazionali

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>	1. <i>Identico.</i>
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>
3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
o provincia autonoma si procede di intesa.			
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
legislativo.			
7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.	7. Le aree protette marine e le riserve marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.	7. Le aree protette marine e le riserve marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.	<i>7. Identico.</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 9
Ente parco

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.	1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. Sono organi dell'Ente:	Sono organi dell'Ente:	2. Sono organi dell'Ente:	2. Sono organi dell'Ente:
<i>a) il Presidente;</i>	<i>a) il Presidente;</i>	<i>a) il Presidente;</i>	<i>a) il Presidente;</i>
<i>b) il Consiglio direttivo;</i>	<i>b) il Consiglio direttivo;</i>	<i>b) il Consiglio direttivo;</i>	<i>b) il Consiglio direttivo;</i>
<i>c) la Giunta esecutiva;</i>			
<i>d) il Collegio dei revisori dei conti;</i>	<i>c) il revisore dei conti;</i>	<i>c) il revisore dei conti;</i>	<i>c) il revisore dei conti;</i>
<i>e) la Comunità del parco.</i>	<i>d) la Comunità del parco.</i>	<i>d) la Comunità del parco.</i>	<i>d) la Comunità del parco.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	3. (<i>vedi il comma 12 della legge 394/91</i>) .	3. (<i>vedi il comma 12 della legge 394/91</i>) .	3. (<i>vedi il comma 12 della legge 394/91</i>) .
3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.	4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico	4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico	4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	amministrativo o elettivo.	caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico, amministrativo o elettivo.	elettivo.
	5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.	5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio direttivo e il Presidente uscenti.	5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.
	6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed	6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed	6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.	indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.	indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.
	<p>7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.</p>	<p>7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.</p>	<p>7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.</p>
	8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità	8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità	8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.</p>	<p>di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare definito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.</p>	<p>di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.</p>
4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30	8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti rispettivamente pari a otto per i parchi il cui territorio comprende sino a	8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da otto componenti (...segue)	8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti rispettivamente pari a otto per i parchi il cui territorio comprende sino a

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:	venti comuni e a dieci per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.		venti comuni e a dieci per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.
	<i>8-ter.</i> I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di	<i>8-bis</i> (...) nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura,	<i>8-ter.</i> I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:	gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:	conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:
<p><i>a)</i> quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;</p> <p><i>b)</i> uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;</p> <p><i>c)</i> uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p><i>d)</i> uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;</p> <p><i>e)</i> uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).</p>	<p><i>a)</i> il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;</p> <p><i>b)</i> il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:</p> <p>1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,</p> <p>uno dell'ISPRA, uno delle associazioni agricole e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica</p>	<p><i>a)</i> quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;</p> <p><i>b)</i> uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);</p> <p><i>c)</i> uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;</p> <p><i>d)</i> uno, su designazione delle associazioni nazionali di categoria del settore agricolo rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);</p> <p><i>e)</i> uno, su designazione</p>	<p><i>a)</i> il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;</p> <p><i>b)</i> il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:</p> <p>1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,</p> <p>uno dell'ISPRA, uno delle associazioni agricole e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;</p> <p>2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due delle associazioni ambientaliste, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni nazionali degli agricoltori e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.</p>	<p>dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.</p>	<p>italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;</p> <p>2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni nazionali degli agricoltori e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.</p>
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla	8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi	8-ter. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi	8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.	ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.	ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-quinquies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.	ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.	<i>8-quinquies.</i> Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni	<i>8-quater.</i> Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.	<i>8-quinquies.</i> Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.
7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.	<i>8-sexies.</i> Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.	<i>8-quinquies.</i> Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.	<i>8-sexies.</i> Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere	<i>8-septies.</i> Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il	<i>8-sexies.</i> Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sui piani di prelievo faunistico di cui al comma 4 dell'articolo 11, sui regolamenti e sulla proposta di	<i>8-septies.</i> Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14.	parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.	parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni.	8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	8-septies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le	<i>9. Identico</i>	<i>9. Identico</i>	<i>9. Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.			
10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modifica degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. (<i>segue</i>)	10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(...) Il Collegio dei revisori	10–bis. Il revisore dei conti	10–bis. Il revisore dei conti	10–bis. Il revisore dei conti

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.	è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti	è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali	è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il	11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che	11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Consiglio direttivo, previa selezione ad evidenza pubblica orientata a valutare le competenze e le capacità professionali attinenti alla specificità dell'incarico e rivolta a dirigenti e funzionari direttivi dell'amministrazione pubblica, con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, nonché ad esperti che abbiano già esercitato le funzioni di	11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.	lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto	direttore in parchi nazionali e regionali per un periodo non inferiore a tre anni. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico	lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto
12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.	3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.	Abrogato	3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.
12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso	12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di	12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di	12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
anno fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.	concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.	concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.	13. <i>Identico</i>	13. <i>Identico</i>	13. <i>Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.	14. <i>Identico</i>	14. <i>Identico</i>	14. <i>Identico</i>
		14-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse pubbliche assegnate, gli Enti parco adottano modalità di controllo di gestione, in analogia a quanto disposto dagli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni limitrofe possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale.</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.	15. <i>Identico</i>	15. <i>Identico</i>	15. <i>Identico</i>
		15-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>15-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 15-bis. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.	
		<p>15-quater. Nel caso di aree protette individuate ai sensi del comma 15-bis, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, i cui organi di governo siano costituiti da componenti designati dagli organismi di cui al comma 8-bis, lettere c) ed e), del presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.</p>	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 11
Regolamento del parco

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<p>1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.</p>	<p>1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e nelle aree ad esso contigue ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.</p>		<p>1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e nelle aree ad esso contigue ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.</p>
<p>2. Allo scopo di garantire il perseguitamento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco</p>			

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
disciplina in particolare:			
<i>a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;</i>			
<i>b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;</i>			
<i>c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;</i>			
<i>d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;</i>			
<i>e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;</i>			
<i>f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;</i>			
<i>g) lo svolgimento delle</i>			

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;			
<i>h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.</i>			
<i>2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di</i>			

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
divieto di attività venatoria previste dal presente articolo.			
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:			
	0a) l'attività venatoria;		0a) l'attività venatoria;
<i>a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;</i>			

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<i>b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;</i>		<i>b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'asportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;</i>	
<i>c) la modifica del regime delle acque;</i>			
<i>d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;</i>			
<i>e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;</i>			
		e-bis) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kw;	
<i>f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e</i>			

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;			
g) l'uso di fuochi all'aperto;			
h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.			
		h-bis) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv;	
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e	4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).	4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).	4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h).

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.		sorveglianza dell'Ente parco previo parere preventivo e vincolante dell'ISPRA ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.	
		4-bis. Per l'attuazione dei piani di prelievo faunistico di cui al comma 4, l'Ente parco può avvalersi anche di convenzioni rivolte alla gestione della fauna alloctona invasiva stipulate con imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili.	
5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le			

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.			
6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del	6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; decorso inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i	6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; decorso inutilmente dodici mesi dall'inoltro del regolamento da parte dell'Ente parco al Ministero, il regolamento stesso si intende approvato. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i	6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; decorso inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.	comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.	comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.	comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 11.1
Controllo della fauna selvatica

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.</p>		<p>1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.</p>
	<p>2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione</p>		<p>2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.</p>		<p>delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.</p>
	<p>3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.</p>		<p>3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante</p>		<p>4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale d'intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;</p> <p>b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;</p> <p>c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.</p>		<p>l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;</p> <p>b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;</p> <p>c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.</p>
	5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di		5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.</p>		<p>controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.</p>
	<p>6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.</p>		<p>6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.</p>
	<p>7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli</p>		<p>7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso l'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.		animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso l'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 11-bis

Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.		1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 12
Piano per il parco

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>	1. <i>Identico:</i>
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>	a) <i>identica;</i>
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>	b) <i>identica;</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;			
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.	e) <i>identica</i> .	e) <i>identica</i> .	e) <i>identica</i> .
	e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività	e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività	e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;	eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 7, comma 2-quater, della presente legge, all'occupazione giovanile ed al volontariato, nonché a migliorare l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.	eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;
	e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare nonché il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.		e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso	2. Identico:	2. Identico:	2. Identico:

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
grado di protezione, prevedendo:			
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;	a) zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;	a) zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;	a) zone di riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;	b) zone di riserva generale orientata, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;	b) zone di riserva generale orientata, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;	b) zone di riserva generale orientata, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;	c) zone di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;	c) zone di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso, nonché gli interventi previsti dai piani di sviluppo aziendale delle imprese agricole, qualora promossi da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.	c) zone di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		99, previa autorizzazione dell'Ente parco;	
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.	d) zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.	d) zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.	d) zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
	2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina		2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e</p>		<p>della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.		prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.
	2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e- <i>bis</i>), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e		2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e- <i>bis</i>), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.</p>		<p>biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.</p>
3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco.			
4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto	4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto	4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto	4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.	concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.	concerne le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.	concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.
5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce	5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi	5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi	5. Qualora non sia stato emanato il provvedimento d'approvazione, il piano entro

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.	dall'adozione, esso si intende comunque approvato.	dall'adozione, esso si intende comunque approvato in via definitiva.	dodici mesi dall'adozione si intende approvato.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>	<i>6. Identico.</i>
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.	<i>7. Identico.</i>	7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.	<i>7. Identico.</i>
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>	<i>8. Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.			

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 13
Nulla osta

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.</p> <p>Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime</p>	1. <i>Identico</i>	1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti interventi, impianti ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione dei piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta.	1. <i>Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.			
		<p>1-bis. Non sono comunque soggette al nulla osta di cui al comma 1 le opere interne agli edifici esistenti. Qualora il piano e il regolamento del parco risultino approvati, l'Ente parco può disporre che il nulla osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni specifiche contenute nelle norme tecniche del piano e nel regolamento, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:</p> <p><i>a)</i> interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>accessorie;</p> <p><i>b)</i> interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;</p> <p><i>c)</i> interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti.</p>	
		<p>1-ter. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e gli interventi previsti ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine</p>	
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del	3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.			
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.	4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 14
Iniziative per la promozione economica e sociale

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.			
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.			
4. Per le finalità di cui al	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.			
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>	<i>5. Identico.</i>
6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 16
Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
integrazioni;			
e) gli eventuali redditi patrimoniali;	e) <i>identica</i> ;	e) <i>identica</i> ;	e) <i>identica</i> ;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;	f) <i>identica</i> ;	f) <i>identica</i> ;	f) <i>identica</i> ;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;	g) <i>identica</i> ;	g) <i>identica</i> ;	g) <i>identica</i> ;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;	h) <i>identica</i> ;	h) <i>identica</i> ;	h) <i>identica</i> ;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.	i) <i>identica</i> .	i) <i>identica</i> .	i) <i>identica</i> .
	1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza	1-bis. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in	1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>superiore al 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.</p>	<p>concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone. L'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti beni demaniali di cui al presente comma.</p>	<p>superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</p>	<p>1-ter. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che devono essere garantiti, nonché a predisporre attività di controllo.</p>	<p>1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</p>
	<p>1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area</p>	<p>1-quater. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di</p>	<p>1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</p>	<p>sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra la finalità prioritaria di conservazione della natura di cui alla presente legge e quella privata.</p>	<p>protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</p>
	<p><i>1-quinquies.</i> I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui</p>	<p><i>1-quinquies.</i> A decorrere dall'anno 2014 gli enti di gestione delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p><i>1-quinquies.</i> I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.		ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.
	<p>1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della</p>	<p>1-sexies. A decorrere dall'anno 2014 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, per il controllo territoriale e per il miglioramento dei servizi di informazione, accoglienza e</p>	<p>1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	presente disposizione.	promozione turistica.	presente disposizione.
	<p>1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</p>	<p>1-septies. I comuni di cui al comma 1-sexies destinano una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal contributo per lo sbarco di passeggeri ad opere ed interventi previsti dal piano dell'area protetta e da programmi di attività approvati dall'ente gestore.</p>	<p>1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.</p>
	<p>1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo</p>	<p>1-octies. Il contributo di cui al comma 1-sexies non può superare la misura massima di 2 euro per</p>	<p>1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.</p>	<p>passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nei comuni di cui al medesimo comma 1-sexies.</p>	<p>boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.</p>
	<p>1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.</p>	<p>1-novies. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui</p>	<p>1-novies. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		al comma 1-sexies.	
	1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.		1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.
	1-undecies. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.		
	1-duodecies. L'ente di gestione dell'area protetta		1-decies. Costituiscono entrate dell'ente di gestione

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.</p>		<p>dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.</p>
	<p>1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguitamento di interessi</p>		<p>1-terdecies. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguitamento di interessi</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.		pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.
	<p>1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i>, 1-<i>quater</i>, 1-<i>quinquies</i>, 1-<i>sexies</i>, 1-<i>septies</i> e 1-<i>octies</i> affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il</p>		<p>1-quaterdecies. Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i>, 1-<i>quater</i>, 1-<i>quinquies</i>, 1-<i>sexies</i>, 1-<i>septies</i> e 1-<i>octies</i> affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	finanziamento di progetti e azioni di sistema.		finanziamento di progetti e azioni di sistema.
	1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri.		1-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri.
2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.			
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>	<i>4. Identico.</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 18
Istituzione di aree protette marine

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<i>Istituzione di aree protette marine</i>	<i>Istituzione di aree protette marine e riserve marine</i>	<i>Istituzione di aree protette marine e riserve marine</i>	<i>Identica</i>
1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.	1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, per le aree di interesse militare, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis. Ai fini dell'istituzione,	1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, per quanto attiene alle aree di interesse militare, acquisiti i pareri delle regioni, delle province e dei comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis. Ai fini dell'istituzione,	1. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>programma medesimo. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14,</p>	<p>valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.	2007, n. 90, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.	
1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente.	4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della	4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della	1-bis. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.	Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.	
2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.	5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.	5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 11. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.	2. <i>Identico.</i>
	2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del	2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>monitoraggio di cui all'articolo 19-<i>bis</i>, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.</p>	<p>monitoraggio di cui all'articolo 19-<i>bis</i>, verificano, almeno ogni cinque anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.</p>	
3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta	6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella	6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella	<i>3. Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
Ufficiale della Repubblica italiana.	Gazzetta Ufficiale.	Gazzetta Ufficiale.	
4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.			<i>4. Identico.</i>
5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.			<i>5. Identico.</i>
	3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.	3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:</p> <p>a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;</p> <p>b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;</p>	<p>7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:</p> <p>a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;</p> <p>b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.	c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 19
Gestione delle aree protette marine

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	(Gestione delle aree protette e delle riserve marine)	(Gestione delle aree protette marine e delle riserve marine)	
1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. (<i>segue</i>)	1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	
Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione	(per analogie, vedi il comma 3)	(per analogie, vedi il comma 3)	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.			
	<p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto</p>	<p>2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per il 50 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.	delle attività di gestione dell'area marina protetta cui deve attenersi il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti all'informazione ambientale, al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi, ad associazioni di protezione ambientale riconosciute o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.	
	3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti	3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle regioni e degli enti locali competenti, la gestione della	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.</p>	<p>riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina cui deve attenersi il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi, ad associazioni di protezione ambientale riconosciute o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		proposta progettuale.	
	<p>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.</p>	<p>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.</p>	
	<p>5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e</p>	<p>5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.</p>	<p>salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, da approvare con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro dodici mesi dall'adozione. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.</p>	
2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto			

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
competente per quest'ultima.			
	<p>6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri</p>	<p>6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p> <p>b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	subacquei; <p><i>c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;</i></p> <p><i>d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</i></p>	subacquei; <p><i>c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;</i></p> <p><i>d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</i></p>	
<p>3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area.</p> <p>In particolare sono vietati:</p>	<p>7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive.</p> <p>In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:</p>	<p>7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive.</p> <p>In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:</p>	
	<p><i>a) qualunque attività che possa costituire pericolo o</i></p>	<p><i>a) qualunque attività che possa costituire pericolo o</i></p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;</p> <p>(b...)</p> <p>c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;</p> <p>(d...)</p> <p>(e...)</p> <p>(f...)</p> <p>g) l'uso di fuochi</p>	<p>turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;</p> <p>(b...)</p> <p>c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;</p> <p>(d...)</p> <p>(e...)</p> <p>(f...)</p> <p>g) l'uso di fuochi</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	all'aperto.	all'aperto	
<i>a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;</i>	<i>b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;</i>	<i>b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;</i>	
<i>b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;</i>	<i>d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;</i>	<i>d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;</i>	
<i>c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;</i>	<i>f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;</i>	<i>f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;</i>	
<i>d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo</i>	<i>e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo</i>	<i>e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo</i>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
distruttivo e di cattura;	distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;	distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;	
<i>e) la navigazione a motore;</i>	(vedi alla lettera a)	(vedi alla lettera a)	
<i>f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.</i>	(vedi alla lettera d)	(vedi alla lettera d)	
	<p>8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:</p> <p>a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area, quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;</p>	<p>8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:</p> <p>a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area, quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p><i>b)</i> zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;</p> <p><i>c)</i> zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;</p> <p><i>d)</i> zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.</p>	<p><i>b)</i> zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;</p> <p><i>c)</i> zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;</p> <p><i>d)</i> zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole</p>	<p>9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela, ad esclusione delle zone A. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale esercitata da operatori locali, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, il pescaturismo, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.	visite guidate e, nelle sole zone D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.	
4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.	10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.	10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.	
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.			
6. Beni del demanio marittimo e zone di mare	11. I beni del demanio marittimo e zone di mare	11. I beni del demanio marittimo e zone di mare	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.	ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.	ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.	
7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.	12. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il	12. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale.	Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale.	
	13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 19-bis
Programma triennale

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<i>Programma triennale per le aree marine protette</i>	<i>Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine</i>	
	<p>1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni</p>	<p>1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predisponde, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2,</p>	<p>attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.	gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.	
		2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle seguenti imposizioni:	
		a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;	
		<i>b)</i> tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;	
		<i>c)</i> imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;	
		<i>d)</i> imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		dicembre 2011, n. 214.	
	<p>2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.</p>	<p>3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>3. L'ente gestore dell'area marina protetta predisponde annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela</p>	<p>4. L'ente gestore dell'area marina protetta predisponde annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.	e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.	
	<p>4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.</p>	<p>5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.</p>	
	<p>5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della</p>		

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	fascia costiera.		
	<p>6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-bis, 2 e 2-bis, è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro</p>	<p>6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-bis, 2 e 2-bis, è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.	dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹.	
	<p>7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.</p>	<p>7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.</p>	
	<p>8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica</p>		

¹ In sede di prima applicazione il decreto di cui si parla deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al "Protocollo tecnico per la nautica sostenibile" sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1º febbraio 2007.</p>		
	<p>9. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello</p>	<p>8. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura.</p>	<p>nazionale e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
	10. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.	9. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.	
	11. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e	10. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	<p>del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>	
	<p>12. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a</p>	<p>11. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a</p>	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.	coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.	
	13. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica.	12. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica.	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 21
Vigilanza e sorveglianza

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.	1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.	1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche.	1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo	2. <i>Identico</i>	2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo	2. <i>Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,		internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal		sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.		Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 12.	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 22
Norme quadro

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :	1. <i>Identico</i> :
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990 , attraverso conferenze per la redazione di un documento di	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;	a) <i>identica</i> ;

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;			
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;	b) <i>identica</i> ;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;	c) <i>identica</i> ;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;	d) <i>identica</i> ;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni	e) <i>identica</i> .	e) <i>identica</i> .	e) <i>identica</i> .

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.			
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali,	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>	<i>3. Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.			
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire	6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.	6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire	6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.		in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco previo parere preventivo e vincolante dell'ISPRA e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.	
	6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 della presente legge e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.		6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 della presente legge e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 24
Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.	1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, i poteri del revisore dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.	1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, i poteri del revisore dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.	1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, i poteri del revisore dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
comunità del parco.			
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>
	3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato.	3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato.	3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 7 e 8, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 25
Strumenti di attuazione

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.	1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco.	1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco.	1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.	2. <i>Identico</i>	2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione entro dodici mesi dall'adozione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.	2. <i>Identico</i>
3. Nel riguardo delle	3. Nel rispetto delle finalità	3. Nel rispetto delle finalità	3. Nel rispetto delle finalità

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predisponde un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.	istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili.	istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili.	istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.	4. Al finanziamento del piano per il parco possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.	4. Al finanziamento del piano per il parco possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.	4. Al finanziamento del piano per il parco possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
altri organismi interessati.			
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.	<i>5. Identico</i>	<i>5. Identico</i>	<i>5. Identico</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 26
Coordinamento degli interventi

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi,</p>	<p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano per il parco di cui all'articolo 25, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi,</p>	<p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano per il parco di cui all'articolo 25, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi,</p>	<p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano per il parco di cui all'articolo 25, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi,</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.	nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.	nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.	nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 27
Vigilanza e sorveglianza

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>	1. <i>Identico</i>
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>	2. <i>Identico</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		<p>2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.</p>	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 30
Sanzioni

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.	1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.	1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di	1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di	1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di	1-bis. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.	un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.	un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.	
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>	<i>2. Identico.</i>
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di	<i>2-bis. Identico.</i>	<i>2-bis. Identico.</i>	<i>2-bis. Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.			
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>	3. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
comunque è tenuto al risarcimento del danno.			
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>	4. <i>Identico.</i>
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto non in contrasto con il presente articolo.	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>	5. <i>Identico.</i>
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>	6. <i>Identico.</i>
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>	7. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.			
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>	8. <i>Identico.</i>
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>	9. <i>Identico.</i>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 32
Aree contigue

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<i>Aree contigue</i>	<i>Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue</i>	<i>Aree contigue</i>	<i>Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue</i>
1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.	1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.	1. Al fine di consentire la circolazione dei flussi genetici nella rete territoriale a supporto della biodiversità e sviluppare la connessione ecologica nell'ambito del sistema delle aree protette, nonché di assicurare una più efficace conservazione delle aree protette stesse mediante zone di transizione, con i piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere istituite aree contigue alle aree protette nelle quali sono stabilite, d'intesa fra la regione e gli Enti parco, discipline	1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
		specifiche a tutela della vegetazione, della fauna e per l'esercizio della caccia, della pesca e delle attività estrattive.	
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.		<i>Vedi comma 1</i>	
3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.	2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di	3. Per l'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aree contigue, la regione, d'intesa con gli Enti parco, approva uno specifico piano faunistico-venatorio che può disporre, per alcune specie di animali, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, divieti di prelievo, nonché norme più restrittive nel calendario venatorio, sulle modalità di esercizio della caccia e sull'indice di densità	2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	animali.	venatoria.	animali.
4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.	<i>Vedi comma 2</i>	4. Al fine di disporre interventi urgenti di tutela di specie protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, acquisito il parere della regione interessata da esprimere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, può vietare temporaneamente, nelle aree contigue di cui al comma 1, le tecniche di caccia che presentino particolare rischio per le specie in questione. <i>(Vedi anche comma 2)</i>	<i>Vedi comma 2</i>
5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della		2. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per la parte relativa al proprio territorio, previa intesa con l'Ente parco e con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.		Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.	
		5. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio faunistico nelle aree protette e limitare i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, è fatto divieto di introdurre ungulati a fini di ripopolamento negli ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, confinanti con le aree protette ai sensi della presente legge, ivi comprese le aree di cui all'articolo 2, comma 5- <i>sexies</i> .	

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 33
Relazione al Parlamento

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.	1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.	1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.	1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.
	2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela	2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela	2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>	<p>del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
	<p>3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di</p>	<p>3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di</p>	<p>3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di</p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
	<p>rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.</p>	<p>rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.</p>	<p>rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.</p>

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Articolo 36
Aree marine di reperimento

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
<p>1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:</p> <p>a) Isola di Gallinara;</p> <p>b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;</p> <p>c) Secche di Torpaterno;</p> <p>d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;</p> <p>e) Costa degli Infreschi;</p> <p>f) Costa di Maratea;</p> <p>g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e</p>	<p>1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui agli articoli 4 e 19-bis, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:</p> <p>a) Isola di Gallinara;</p> <p>b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;</p> <p>c) Secche di Torpaterno;</p> <p>d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;</p> <p>e) Costa degli Infreschi;</p> <p>f) Costa di Maratea;</p> <p>g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e</p>	<p>1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui agli articoli 4 e 19-bis, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree:</p> <p>a) Isola di Gallinara;</p> <p>b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;</p> <p>c) Secche di Torpaterno;</p> <p>d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;</p> <p>e) Costa degli Infreschi;</p> <p>f) Costa di Maratea;</p> <p>g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
Romanelli); h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento - Capo Teulada; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta	Romanelli); h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento - Capo Teulada; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta	Romanelli); h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento - Capo Teulada; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta	

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.	integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.	integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco.	
2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, altre aree marine di particolare	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>	2. <i>Identico.</i>

Testo vigente	A.S. 119	A.S. 1004	A.S. 1034
interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.			

ALLEGATO

Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Legge quadro sulle aree protette

Testo vigente	A.S. 119	Allegato	
	Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo
	Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea)		Sardegna, Pantelleria
	Crocidura suaveolens (crocidura minore)	Italia cont.	Capraia, Elba
	Erinaceus europeus (riccio)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
	Suncus etruscus (mustiolo)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
	Lepus capensis (lepre sarda)	Italia cont.	Sardegna
	Lepus europaeus (lepre europea)	Italia cont.	Italia meridionale continentale
	Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo)	Italia cont.	Italia continentale, Sicilia, Sardegna
	Eliomys quercinus (quercino)	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
	Glis glis (ghiro)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina

Testo vigente	A.S. 119 <i>Allegato</i>		
	Muscardinus avellanarius (moscardino)	Italia cont.	Sicilia
	Hystrix cristata (istrice)	Italia cont.	Sicilia, Elba
	Vulpes vulpes (volpe)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
	Martes martes (martora)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
	Mustela nivalis (donnola)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
	Felis silvestris (gatto selvatico)	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
	Sus scrofa (cinghiale)		Sardegna
	Dama dama (daino)		Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)
	Cervus elaphus (cervo nobile)		Sardegna
	Ovis orientalis musimon (muflone)		Sardegna
	Capra aegragus (capra selvatica)		Montecristo
	Phasianus colchicus (fagiano comune)		Italia
	Alectoris barbara (pernice sarda)		Sardegna

Testo vigente	A.S. 1004 <i>Allegato</i>		
	Specie	Distribuzione naturale in Italia	Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona
	<i>Crocidura ichnusae</i>		Sardegna, Pantelleria
	<i>Crocidura suaveolens</i>	Italia cont.	Capraia, Elba
	<i>Erinaceus europeus</i>	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
	<i>Suncus etruscus</i>	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
	<i>Lepus capensis</i>		Sardegna
	<i>Lepus europaeus</i>	Italia cont.	Italia meridionale continentale
	<i>Oryctolagus cuniculus</i>		Italia continentale, Sicilia, Sardegna
	<i>Eliomys quercinus</i>	Italia cont.	Sardegna, Capraia, Lipari
	<i>Glis glis</i>	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Italia cont.	Sicilia
	<i>Hystrix cristata</i>	Italia cont.	Sicilia, Elba

Testo vigente	A.S. 1004 <i>Allegato</i>		
	Vulpes vulpes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
	Martes martes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
	Mustela nivalis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
	Felis silvestris	Italia cont.	Sardegna, Sicilia
	Sus scrofa	Italia cont.	Sardegna
	Dama dama	Italia cont.	Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)
	Cervus elaphus	Italia cont.	Sardegna
	Ovis orientalis musimon		Sardegna
	Capra aegragus		Montecristo
	Phasianus colchicus		Italia
	Alectoris barbara		Sardegna
	Martes martes	Italia cont.	Sardegna, Sicilia, Elba
	Mustela nivalis	Italia cont.	Sardegna, Sicilia

Testo vigente	A.S. 1034
	<i>Il presente disegno di legge non introduce Allegati</i>

Ultimi dossier del Servizio Studi XVII LEGISLATURA

<u>48</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 110 "Delega al Gove
<u>49</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1014 "Conversione i
<u>50</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1015 "Conversione i
<u>51</u>	Dossier	Sistemi elettorali: Spagna
<u>52</u>	Dossier	Sistemi elettorali: Francia
<u>53</u>	Dossier di documentazione	Prospezioni di idrocarburi: esperienze italiane, europee ed i
<u>54</u>	Dossier	Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti. Parte I: i Paesi
<u>55</u>	Dossier	Partecipazione alla 68a Assemblea Generale dell'ONU (Ne
<u>56</u>	Dossier	Decretazione d'urgenza: moniti della recente giurisprudenz
<u>57</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 119 "Nuove disposizi

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it